# ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA

**“Enrico Mattei”**

TECNICO ECONOMICO – LICEO SCIENTIFICO

LICEO DELLE SCIENZE UMANE - LICEO ECONOMICO-SOCIALE

Via delle Rimembranze, 26 – 40068 San Lazzaro di Savena BO

Tel. 051 464510 – 464545 – C.F. 92004600372 – Codice Univoco: UFRDH1

www.istitutomattei.bo.it - iis@istitutomattei.bo.it – bois017008@pec.istruzione.it


## REGOLAMENTO D’ISTITUTO

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO

VISTO l’art. 10, comma 3, lettera a. del T.U. 16/4/94 n. 297

VISTI gli artt. 8 e 9 del DPR 8/3/99 n. 275

VISTO il DPR 249/1998 successivamente modificato dal DPR 235/2007

VISTO il D.I. 01/02/2001 n. 44

EMANA

il seguente Regolamento, approvato con delibera n. 30 dal Consiglio di Istituto nella seduta del 27/10/2026

Titolo I

PRINCIPI FONDAMENTALI, FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI COLLEGIALI E DEMOCRAZIA NELLA SCUOLA

ART. 1

Principi fondamentali

1. L’Istituto di Istruzione Superiore MATTEI è luogo di educazione, di cultura, di formazione liceale e tecnica. In esso si realizzano le specifiche finalità educative previste dalle disposizioni di Legge della Repubblica, nel rispetto dei diritti e dei doveri previsti dalla Carta Costituzionale. Ogni attività che vi si svolge deve essere indirizzata all’esercizio di quei diritti e di quei doveri e più specificamente al conseguimento delle finalità educative e di istruzione previste dalla Costituzione e dalle Leggi della Repubblica. Tutte le persone operanti nell’Istituto, ognuna con attribuzioni e responsabilità differenti, concorrono alla formazione personale, culturale e critica, morale e sociale dei giovani cittadini. La comunità scolastica, oltre a garantire spazi reali di responsabilità individuale e di partecipazione comunitaria a tutti coloro che in essa vivono, richiede il rispetto di regole chiare che assicurino efficienza ed efficacia al suo lavoro.

2. Requisiti fondamentali di tutti gli appartenenti alla Comunità scolastica dell’Istituto sono il contegno educato e gentile e la disponibilità ad un impegno e ad una collaborazione fattivi in ogni contingenza, sia all’interno dell’Istituto che fuori dal suo perimetro, in situazioni di apprendimento. Educazione, gentilezza e disponibilità alla collaborazione e all’impegno, al fine di facilitare il raggiungimento dell’obiettivo di apprendimento sono le caratteristiche del comportamento che tutti devono costantemente osservare.

3. La disciplina interna dell’Istituto è affidata al senso di responsabilità e alla dignità di tutti i soggetti della comunità scolastica dell’Istituto, impegnati a costruire all’interno dell’Istituto un clima ed un ambiente di

apprendimento costruttivi, acquisendo e sviluppando la mentalità e le competenze che consentano a tutti di svolgere serenamente e proficuamente il lavoro, prima nel contesto scolastico, poi in quello universitario e lavorativo. La disciplina interna dell'Istituto è finalizzata ad assicurare le condizioni di organizzazione di una comunità impegnata in un apprendimento costante, per tutte le sue componenti.

ART.2
Gli Organi Collegiali

1) Convocazione ordinaria

La convocazione ordinaria degli Organi Collegiali va disposta con un preavviso di almeno 5 giorni. Nel computo di tale termine vanno considerati sia il giorno di diffusione dell'avviso che quello in cui si tiene la riunione. L'avviso di convocazione deve indicare gli argomenti da trattare nella seduta e deve essere portato a conoscenza degli interessati nelle modalità sotto indicate:

per il Consiglio di Istituto devono essere recapitate tramite mail istituzionale;

per il Collegio dei Docenti deve essere predisposto un avviso scritto, pubblicato all'albo elettronico e inviato via posta elettronica;

per i Consigli di Classe deve essere predisposto, all'inizio dell'anno scolastico, il calendario, deliberato dal Collegio dei Docenti.

2) Convocazione straordinaria

Il Consiglio di Istituto è convocato in seduta straordinaria dal Presidente per fatti che richiedano deliberazioni urgenti o su richiesta motivata di almeno un terzo dei membri del Consiglio.

Il Collegio dei Docenti si riunisce in seduta straordinaria su convocazione del Dirigente Scolastico ogni qual volta egli ne ravvisi la necessità o quando ne facciano richiesta almeno un terzo dei suoi componenti.

I Consigli di classe sono convocati in seduta straordinaria dal Dirigente Scolastico di propria iniziativa o su richiesta scritta della maggioranza dei suoi membri o della totalità di una sua componente.

3) Verbalizzazione

Di quanto viene trattato nelle assemblee va redatto verbale scritto.

4) Sedute del Consiglio di Istituto

Per quanto non previsto nel presente regolamento, le sedute del Consiglio di Istituto sono disciplinate da autonomo regolamento delle adunanze.

ART. 3

Democrazia nella scuola

All'interno dell'istituto tutte le componenti godono di libertà di opinione, di riunione e di espressione. Ispirandosi a principi di libertà e di democrazia, la vita della scuola si intende fondata su rapporti di trasparenza e di dialogo tra tutte le sue componenti. Tutte le componenti possono affiggere comunicati o avvisi negli appositi spazi previsti all'interno dell'istituto, previa presa visione da parte della dirigenza. Non è consentita l'affissione in altri spazi o sui muri, né l'affissione di manifesti o avvisi anonimi o con contenuti contrari al progetto educativo della scuola. Tutte le componenti hanno diritto di riunione nei locali dell'istituto, in orario extrascolastico, previa richiesta presentata al Dirigente.

Titolo II

NORME DI COMPORTAMENTO

ART. 4

Patto educativo di corresponsabilità

Il Patto educativo di corresponsabilità dell'istituto, così come definito dall'art.5-bis dello Statuto delle studentesse e degli studenti (DPR n.249 del 24/06/1998) modificato dal DPR n.235 del 21/11/2007 e dal DPR n. 134/25, è finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie. Il Patto viene approvato dal Consiglio di Istituto, organismo nel quale sono rappresentate le varie componenti che operano all'interno della comunità scolastica, ed è sottoposto a revisione ogni anno. Contestualmente all'iscrizione presso la scuola è richiesta la sottoscrizione del Patto da parte dei genitori e degli studenti.

ART.5

Diritti degli studenti

1. Lo studente ha diritto ad una formazione culturale qualificata che rispetti e valorizzi, anche attraverso l'orientamento, l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee.

2. La scuola persegue la continuità dell'apprendimento e valorizza le inclinazioni personali degli studenti, anche attraverso un'adeguata informazione, nonché la possibilità di formulare richieste, di sviluppare temi liberamente scelti e di realizzare iniziative autonome.

3. La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto dello studente alla riservatezza.
4. Lo studente, nell'ambito delle norme regolamentari, ha diritto:

di disporre di un servizio di qualità, sia nel campo delle infrastrutture scolastiche, sia nel campo educativo-didattico, sia nella sfera del benessere psico-fisico;

di partecipare attivamente e responsabilmente alla vita della scuola nei diversi livelli (classe, corso, istituto) in cui si articola;
di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola;

di essere valutato in modo trasparente e tempestivo al fine di attivare un processo di autovalutazione che lo conduca a individuare i propri punti di forza e di debolezza, migliorando il proprio rendimento; alla libertà di apprendimento;

di esprimere le proprie opinioni singolarmente o collegialmente;
di esercitare autonomamente il diritto di scelta fra le attività integrative offerte dall'Istituto;

di utilizzare le strutture scolastiche per forme autonome di attività extracurriculari, secondo preventivo accordo con il Dirigente Scolastico;

di proporre attività extracurriculari che, corredate da un progetto che ne specifichi intendimenti ed obiettivi, modalità di attuazione ed eventuali oneri finanziari, verranno esaminate ed eventualmente approvate dal Consiglio d'Istituto;

al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità di appartenenza;

all'organizzazione della vita scolastica secondo tempi e modalità che tengano conto dei ritmi di apprendimento e delle esigenze singole e collettive.

ART. 6
Doveri del personale di Istituto

1. Il Dirigente, i docenti e il personale scolastico, con le modalità previste dal Regolamento di Istituto, attivano con gli studenti un dialogo costruttivo sulle scelte di loro competenza in tema di programmazione e definizione

degli obiettivi didattici, di organizzazione della scuola, di criteri di valutazione, di scelta dei libri e del materiale didattico e sul rispetto del regolamento.

2. Il coordinatore del CdC si farà carico di illustrare alla classe il PTOF e il Regolamento di Istituto e recepirà osservazioni, suggerimenti e critiche costruttive, che verranno posti all'analisi e alla discussione del Consiglio di classe, del Collegio e del Consiglio di Istituto.

3. Il personale dell'Istituto - A.T.A, docente e dirigente - ispira il suo comportamento, e conseguentemente predispone e organizza gli ambienti di apprendimento dell'Istituto, sulla base dei principi dell'accoglienza, del dialogo empatico, della personalizzazione educativa e didattica, della motivazione didattica e umana, della positività della relazione educativa, dell'ascolto critico, modificandoli in corrispondenza ai bisogni educativi personali e speciali di ogni singolo alunno. In genere tutti i comportamenti si ispirano alle norme di gentilezza e di buon comportamento. Il dialogo e la comunicazione con genitori e alunni sono assicurati attraverso gli orari di ricevimento e attraverso gli strumenti informatici.

4. I docenti esplicitano le metodologie didattiche che intendono seguire, le modalità di verifica e i criteri di valutazione. La valutazione è sempre trasparente e tempestiva, per assicurare il necessario feed-back didattico di correzione dell'errore.

5. L'auto-valutazione, intesa come positiva regolazione del rapporto tra la prestazione e l'obiettivo da raggiungere, in relazione allo scostamento costituito dall'errore, è il principio regolatore di tutti i comportamenti dell'Istituto – sia nell'ambito dell'apprendimento, sia in ambito didattico, sia in ambito organizzativo. Le azioni attuate nell'ambito dell'Istituto si ispirano al principio della analisi valutativa secondo il ciclo: Pianificazione, Azione, Analisi, Correzione (PDCA – Ciclo di Deming)

6. Nei casi in cui una decisione influisca in modo rilevante sull'organizzazione della scuola, gli studenti hanno diritto ad esprimere la loro opinione mediante una consultazione. Analogamente negli stessi casi e con le stesse modalità possono essere consultati i genitori.

7. La scuola promuove e favorisce iniziative e occasioni di incontro e di confronto con gli studenti e le famiglie straniere, realizzando attività ispirate ai criteri del dialogo interculturale.

8. La scuola si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare:

. un ambiente di apprendimento favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio educativo e didattico di qualità;

. locali puliti, ordinati, accoglienti e gradevoli; in regola con le norme di sicurezza; igienicamente curati e presidiati; didatticamente disposti a favorire gli apprendimenti, anche in forma cooperativa, autonoma e personalizzata, con particolare attenzione agli alunni diversamente abili e con Disturbi Specifici di Apprendimento e con Bisogni Educativi Speciali

. la presenza di una articolata offerta formativa aggiuntiva e integrativa, anche mediante il sostegno di iniziative liberamente assunte dagli studenti e dalla loro associazioni, coerenti con le linee della pianificazione della offerta formativa;

. l'attuazione di iniziative concrete per evitare che si creino situazioni di ritardo e di svantaggio, in tutti i casi in cui si evidenzino Bisogni Educativi Speciali, nonché per la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica;

. la disponibilità di un'adeguata strumentazione tecnico-professionale;
. un servizio di sostegno e di promozione alla salute e all'assistenza psicologica;

9. La scuola garantisce e disciplina nel proprio Regolamento l'esercizio del diritto di riunione e di assemblea degli studenti, a livello di classe, di corso e di Istituto; l'esercizio del diritto di associazione all'interno della scuola; l'esercizio del diritto degli studenti singoli e associati di svolgere iniziative all'interno della scuola; nonché l'utilizzo di locali da parte degli studenti e dei genitori e delle associazioni di cui fanno parte.

10. I regolamenti della scuola favoriscono la continuità del legame con gli ex studenti e con le loro associazioni.

ART. 7
Doveri degli studenti

Gli studenti sono tenuti a:

1. frequentare regolarmente le lezioni, a favorirne lo svolgimento, ad assolvere assiduamente gli impegni di puntualità e di studio, mantenere un comportamento corretto e di collaborazione;

2. consultare regolarmente il registro elettronico e le altre piattaforme didattiche dell'Istituto, che sono il mezzo di comunicazione costante tra scuola, studenti e famiglie. I genitori sono invitati a consultarlo con regolarità.
3. rispettare le norme di buon comportamento.

4. avere nei confronti del Dirigente Scolastico, dei docenti, del personale non docente e dei propri compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi e cui hanno diritto;

5. mantenere un comportamento corretto (art. 8) e coerente con i principi dello Statuto delle studentesse e degli studenti;

6. curare l'igiene personale, il rispetto del proprio corpo, la postura, come forme di positiva disponibilità verso l'altro e di rispetto della comunità scolastica

7. osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dal Regolamento d'Istituto e dai regolamenti di utilizzo dei laboratori;

8. usare correttamente le strutture, le attrezzature e i sussidi didattici, comportandosi in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola;

9. deporre i rifiuti negli appositi contenitori ed avere la massima cura nell'uso degli arredi, condividendo la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico.

10. Nel caso di Didattica Digitale Integrata (DDI) alla frequenza regolare, ad un comportamento corretto e a rispettare tutte le norme previste dall'art. 7 e 8, impegnandosi a tenere la telecamera accesa durante le videolezioni, alla puntualità, ad eseguire le consegne assegnate facendo sempre riferimento all'agenda del registro.

11. Utilizzare i dispositivi elettronici a supporto della didattica, in comodato o personali, in modo corretto nel rispetto della Legge, evitando azioni lesive della privacy e della dignità dell'altro riconducibili al cyberbullismo ed al bullismo in generale.

ART. 8
Norme di comportamento

1. E' educato salutarsi cordialmente e reciprocamente: ciò vale per gli alunni e i docenti dell'Istituto, il Dirigente, il personale scolastico e tutte le persone occasionalmente presenti in Istituto.

2. Al cambio di insegnante, negli spostamenti da un'aula all'altra, all'ingresso e all'uscita, non è permesso correre, uscire dalla classe senza autorizzazione, gridare nei corridoi e nelle aule.

3. All'inizio dell'ora di lezione, il docente accoglie e saluta gli alunni. Gli alunni corrispondono al saluto, eventualmente alzandosi in piedi, come segno di rispetto.

4. Ad eccezione del momento dell'intervallo, nessuno deve sostare nei corridoi, se non per attività didattiche personalizzate o alternative alla lezione in classe

5. Durante gli intervalli sono da evitare tutti i comportamenti che possono diventare pericolosi: gli alunni dovranno seguire le indicazioni degli insegnanti e dei collaboratori scolastici.

6. La pulizia, l'igiene, l'ordinata disposizione degli arredi e degli strumenti didattici sono parte integrante degli ambienti di apprendimento. Al termine delle lezioni le aule devono essere lasciate così come sono state trovate: pulite e ordinate.

7. I servizi igienici devono rimanere sempre puliti e ordinati. Essi vanno utilizzati in modo corretto, rispettando le norme di igiene e pulizia.

9. E' fatto assoluto divieto di fumare, di bere alcolici e di possesso e/o uso di sostanze stupefacenti nell'ambito dell'intera area di pertinenza dell'Istituto.
Per il divieto di fumo, si veda il REGOLAMENTO FUMO D'ISTITUTO.

10. E' tassativamente vietato affacciarsi o sporgersi dalle finestre e usare le porte di sicurezza come strumento ordinario di accesso o di uscita.

10. E' proibito l'uso dell'apparecchio telefonico personale durante le lezioni,

11. E' vietata la realizzazione e la diffusione di video e di foto non autorizzati in tutti i locali scolastici.

12. L'accesso ai laboratori potrà avvenire unicamente in presenza dei docenti

13.Non è consigliabile portare somme ingenti di denaro e oggetti di valore. L'istituto, in ogni caso, non può rispondere in alcun modo di eventuali furti di denaro o oggetti personali.

14. Ogni studente è responsabile dell'integrità degli arredi e del materiale didattico che la scuola gli affida: coloro che provocheranno guasti al materiale e/o alle suppellettili della scuola saranno tenuti a risarcire i danni (vedi successivo art.9).

15. É fatto divieto agli alunni di invitare estranei ed intrattenersi con loro nella scuola.

16. E' fatto obbligo a chiunque voglia entrare nell'Istituto di farsi riconoscere e, a richiesta, esibire un documento di identità, i cui estremi dovranno essere registrati dal personale addetto al Centralino e alle Portinerie.

17. Si dovrà tenere un comportamento civile e corretto sui mezzi di trasporto pubblico al fine di tutelare l'immagine e il decoro dell'istituto.

ART. 9
Cyberbullismo
1. In base alla Legge 29 Maggio 2017 n. 71 si intende per «cyberbullismo» "qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identita', alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonche' la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o piu' componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo".
2. L'Istituzione scolastica individua fra i docenti un referente con il compito di coordinare le iniziative di prevenzione e di contrasto del cyberbullismo, anche avvalendosi della collaborazione delle Forze di polizia nonche' delle associazioni e dei centri di aggregazione giovanile presenti sul territorio.
3. E' vietato l'uso improprio del telefono cellulare o di altri dispositivi elettronici: riprese e foto nei locali scolastici, con produzione e/o diffusione di audio e/o immagini offensive della dignità della persona, di atti di violenza e bullismo.

Si veda il regolamento per il contrasto a bullismo e cyber bullismo sul sito d'Istituto.

ART. 10
Danni

1. Cooperare alla buona conservazione dei locali della scuola, delle suppellettili, del materiale didattico è un dovere civico per tutti.

2. Eventuali danni provocati dagli allievi a causa di un comportamento scorretto, determinano l'obbligo di risarcimento.

3. L'entità del risarcimento viene stabilita dal Dirigente Scolastico in conformità alla gravità del danno e alla spesa per la riparazione o sostituzione.

4. I danni provocati ai beni dell'Istituto, oltre a determinare l'obbligo del risarcimento, comportano nei confronti degli autori provvedimenti disciplinari e, nei casi previsti dalle norme, denuncia alle competenti autorità giudiziarie.

5. Se il danno avviene nell'aula, qualora non venga individuato il responsabile, il risarcimento viene posto a carico di tutti i componenti della classe.

ART. 11

Infortuni e altri incidenti

1. In caso di infortuni di qualsiasi tipo gli allievi devono informare immediatamente l'insegnante in servizio o comunque entro le ventiquattrore successive il Coordinatore di Classe che a sua volta avviserà il Dirigente Scolastico, presentando in segreteria l'eventuale documentazione medica.

2. La scuola declina ogni responsabilità per ogni inadempienza o ritardi nella comunicazione e nella presentazione della documentazione da parte degli interessati.

Titolo III

ORARI DELLE LEZIONI - DISCIPLINA DELL'ENTRATA E DELL'USCITA DEGLI STUDENTI - VIGILANZA

ART.12

Orario delle lezioni

1) Il Consiglio di Istituto fissa l'orario delle lezioni, sentite le proposte del Collegio dei Docenti.
La stesura dell'orario giornaliero, per insegnanti e classi, è fatta dal Dirigente. Sono di competenza della Dirigenza anche le variazioni e gli aggiustamenti dell'orario, secondo le necessità della scuola.
2) L'orario settimanale delle lezioni viene stabilito, secondo i programmi dei singoli indirizzi di studio, tenendo conto degli orari dei servizi di trasporto pubblico, dell'esigenza di una corretta alternanza delle discipline di studio, in modo che esso sia funzionale alla massima efficienza organizzativa ed efficacia didattica possibili.
3) Gli insegnanti devono trovarsi in classe cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni del mattino. Gli alunni devono trovarsi in classe all'inizio delle lezioni.
4) Durante le lezioni gli alunni possono lasciare la classe solo se autorizzati dal docente. Gli spostamenti e le attività di alunni e classi devono svolgersi in modo da non disturbare il lavoro delle altre classi.
5) È ovviamente tassativamente vietato e immediatamente sanzionato a livello disciplinare, sia per gli alunni uscire dalle porte dell'Istituto in anticipo rispetto all'effettivo termine delle lezioni, sia per i docenti e per i collaboratori scolastici permettere l'uscita dalle porte dell'Istituto a singoli alunni o gruppi di essi, in anticipo rispetto all'effettivo termine delle lezioni - senza esplicito permesso scritto, occasionale o permanente, del Dirigente o del suo Collaboratore, ad esito di istanza scritta e controfirmata del genitore, per gravi e comprovati motivi.

ART. 13

La lezione e la presenza in classe

1. Durante le lezioni gli alunni devono essere in possesso di tutto il materiale occorrente indicato dall'insegnante.
2. Ovunque si svolga l'attività scolastica, il comportamento di ognuno deve essere educato e corretto, e non solo non deve recare danno allo svolgimento della lezione nella propria classe e in quelle vicine, ma deve soprattutto consentire di trarre massimo profitto dalle lezioni stesse.
3. Il passaggio degli alunni da un locale all'altro della scuola deve avvenire con ordine e sollecitudine. Gli alunni non si recheranno in sala insegnanti, nei laboratori, in palestra o in altre aule momentaneamente vuote (ad esempio durante gli intervalli), senza la esplicita autorizzazione degli insegnanti responsabili della vigilanza. Gli alunni non potranno abbandonare l'aula neppure al termine dei compiti scritti o delle prove di laboratorio se non autorizzati.
4. La presenza è obbligatoria non solo alle lezioni, ma anche ad ogni altra attività didattica programmata per le classi dal rispettivo Consiglio di Classe.
5. Per Educazione Fisica, chi viene temporaneamente esonerato dalle attività pratiche è comunque tenuto alla presenza per la parte teorica.
6. Gli studenti sorpresi a vagare per l'istituto durante le ore di lezione senza motivo e senza autorizzazione dell'insegnante, dopo un primo richiamo saranno oggetto di sanzioni disciplinari.
8. Agli studenti che scelgono un insegnamento alternativo a quello della Religione Cattolica è offerta la frequenza delle attività alternative definite dal Collegio dei Docenti. Per quanto riguarda più specificamente le altre opzioni:

a. Gli studenti che in alternativa all'insegnamento della Religione Cattolica hanno optato per lo studio individuale e per lo studio assistito devono restare in spazi destinati.

b. Gli studenti che in alternativa all'insegnamento della Religione Cattolica hanno optato per lo studio individuale e per lo studio assistito - qualora l'insegnamento coincida con la prima o ultima ora di lezione - dovranno comunque uscire dalla scuola.

9. In caso di assenza improvvisa degli insegnanti, l'orario delle lezioni subirà la necessaria modificazione, secondo inderogabili e ineludibili necessità dell'organizzazione. Le modificazioni saranno comunicate alle famiglie, generalmente il giorno precedente ove possibile. Le modificazioni in giornata saranno comunicate tramite registro elettronico. Le famiglie si impegnano a prendere visione delle comunicazioni.

ART. 14

Intervallo

1. Durante l'intervallo gli studenti possono sostare nelle aree comuni e nelle aule. La sorveglianza verrà assicurata da tutto il personale dell'Istituto in servizio, secondo le direttive del Dirigente Scolastico

2. E' vietato fumare in tutti gli spazi di pertinenza dell'Istituto (vedi art. 8, comma 9). Tutti i rifiuti derivanti dal consumo di cibi e bevande dovranno essere riposti negli appositi cestini delle singole classi.

ART. 15

Trasferimenti

1. Durante gli spostamenti all'interno e all'esterno dell'Istituto, gli alunni dovranno mantenere un comportamento corretto, disciplinato ed un linguaggio controllato.
2. E' vietato fumare (vedi art. 8, comma 9) e usare cuffiette auricolari e cellulari.

ART.16
Assenze, giustificazioni, ritardi ed entrate posticipate

1. Per consentire una trasparente ed efficace comunicazione con la famiglia e adeguati interventi in casi di necessità, i genitori depositano in dirigenza

a. le loro firme autografe;
b. il loro numero telefonico ed il recapito in caso di urgenza;
c. gli eventuali nominativi di persone autorizzate ad agire in loro vece in particolari circostanze.

2. Ogni assenza dalle lezioni e da ogni altra attività scolastica che l'alunno è obbligato a frequentare viene registrata nel sistema informatico dalla scuola ed ivi immediatamente resa consultabile sia per i docenti che per la famiglia. Ogni assenza deve essere giustificata sul registro elettronico dai genitori con la funzione "Giustificazione online" entro il giorno del rientro a scuola. Per mancata giustificazione dopo 3 giorni dal rientro il Coordinatore di classe avviserà la famiglia attraverso annotazione, dopo la terza annotazione il coordinatore irroga una nota disciplinare, che avrà rilevanza nell'attribuzione del voto di condotta.

3. Qualora un alunno si assenti frequentemente o sistematicamente si applicano le disposizioni relative all'espletamento dell'obbligo di istruzione e dei relativi controlli, a seguito della l. 159/2023:

a. I coordinatori di classe del **biennio** controllano le discontinuità nella frequenza degli alunni in obbligo scolastico, attraverso un controllo mensile dei casi di assenze superiori a 15 giorni continuativi - o anche non continuativi, nel corso di tre mesi - senza giustificati motivi.

b. I coordinatori segnalano per iscritto alla segreteria alunni i suddetti casi, avvertendo contestualmente, sempre per iscritto o attraverso fonogramma, i genitori:

- della necessità di giustificare le assenze, notificando esplicitamente per iscritto i motivi della discontinuità della frequenza, anche fissando – se ne ravvisasse la necessità - un colloquio personale per affrontare l'eventuale problema ostativo;
- della necessità di provvedere a fare riprendere la regolare frequenza, in assenza di motivi giustificati, entro sette giorni dalla comunicazione.

c. Nel caso in cui l'alunno non riprenda la frequenza entro sette giorni dalla comunicazione al genitore responsabile dell'adempimento dell'obbligo di istruzione, il Coordinatore di classe dovrà avvisare il Dirigente/Ufficio di Dirigenza che, per il tramite della Segreteria didattica, entro sette giorni dalla precedente scadenza (due settimane dall'avviso), avviserà il Sindaco del comune di residenza della famiglia, affinché proceda all'ammonizione del genitore o del responsabile del minore, invitandolo ad ottemperare alla legge.

d. Dal momento che la legge in oggetto sottolinea e rinforza l'obbligo costituzionale alla educazione della prole e il relativo vincolo di controllo del diritto/dovere alla istruzione ed educazione in capo a Sindaco e Dirigenti scolastici, il Dirigente, tramite la segreteria alunni, in caso ulteriore mancata ripresa della regolare frequenza, dopo sette giorni dall'avvenuto avviso al Sindaco, dovrà procedere a segnalare il permanere della discontinuità della frequenza anche ai servizi sociali e ai Carabinieri competenti per territorio.

e. Tutta la procedura dovrà concludersi entro le scadenze fissate dalla legge, a partire dall'inizio del verificarsi di assenze prolungate da parte del minore, così come sopra specificate, senza attendere la verifica quadrimestrale o infraquadrimestrale del Consiglio di classe.

f. Si sottolinea la responsabilità omissiva, al proposito, in carico al personale incaricato, in forza già della presente comunicazione.

g. I genitori sono pregati di assumere consapevolezza dei vincoli di procedura, delle conseguenze in caso di violazione dell'obbligo di istruzione, in particolare dell'articolo 12 comma 5, e del fatto che la segnalazione ulteriore

a Servizi sociali e Carabinieri può assumere i caratteri dell'esposto a seguito di notizia di reato.

h. La Segreteria alunni, in ottemperanza al c. 4, art. 12, della legge in oggetto, dovrà trasmettere ai Sindaci dei comuni degli alunni iscritti, entro il mese di ottobre, i dati relativi ai minori, soggetti all'obbligo di istruzione di cui all'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, regolarmente iscritti presso le proprie istituzioni scolastiche.

4. Ogni ingresso in ritardo viene registrato nel sistema informatico dalla scuola, a cura del docente in classe alla prima ora di lezione, ed ivi immediatamente reso consultabile sia per gli altri docenti che per la famiglia.

Si distingue il "ritardo breve" dall'" entrata posticipata".
a. Ritardo breve:
Alle ore 8.10 l'ingresso a scuola viene chiuso e tutti gli alunni in ritardo non potranno accedere in classe e saranno fatti accomodare in atrio, sorvegliati dai collaboratori scolastici, in attesa della seconda campana. Potranno entrare in classe all'inizio dell'ora successiva autorizzati dalla Vicepresidenza. Il ritardo sarà segnato sul registro a cura del docente come ingresso posticipato alla seconda ora.
Sarà il consiglio di classe a valutare gli aspetti disciplinari relativi a reiterate situazioni di ritardo breve di ogni studente.

b. Entrata posticipata (dopo la fine della prima ora)
E' ammesso il numero massimo di 4 entrate posticipate entro le ore 10.00 per ogni quadrimestre, non accompagnate da presentazione di documentazione giustificativa.
Le entrate accompagnate da adeguata documentazione non sono conteggiate nel numero massimo consentito.
L'eventuale documentazione giustificativa va presentata al coordinatore di classe, che è tenuto a conservarla ai fini della valutazione in sede collegiale del voto di condotta.
Il superamento del numero massimo delle entrate posticipate consentite comporta la nota disciplinare, irrogata dal coordinatore, che verrà considerata ai fini dell'attribuzione del voto di condotta.

5. Il numero di assenze (escluse quelle dovute a malattia dichiarata), di uscite anticipate e di ingressi in ritardo, assume rilevanza ai fini della valutazione della condotta sulla base dei criteri definiti dal Collegio dei Docenti e/o dai Consigli di Classe.

6. Ogni studente, per vedersi riconosciuta la validità dell'anno scolastico, non deve superare, in nessuna materia, il 25% di ore di assenza dalle lezioni. Eventuali deroghe al suddetto vincolo potranno essere concesse dai Consigli di Classe sulla base dei seguenti criteri, previsti dalla normativa vigente e ratificati dal Collegio dei Docenti:

a. assenze per ricovero ospedaliero, documentato con certificato di ricovero e di dimissione, e successivo periodo di convalescenza prescritto dal medico del SSN;

b. assenze continuative (da 5 giorni in su) o ricorrenti per gravi motivi di salute, certificati dal medico curante, che impediscono la frequenza;

c. assenze per terapie e/o cure programmate documentabili;
d. assenze per donazioni di sangue;
e. assenze continuative (da 5 giorni in su) dovute a gravi, imprevedibili, documentabili ed eccezionali motivi familiari;

f. assenze per impegni sportivi di rilevante livello agonistico, valutato da apposita commissione dell'istituto su richiesta scritta dell'interessato. Queste assenze dovranno essere certificate dalla società sportiva di appartenenza riconosciuta dal CONI.

Le deroghe al superamento del 25% del monte ore di assenza sono concesse a condizione, comunque sia, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del Consiglio di Classe, la possibilità di procedere alla valutazione dell'alunno interessato. Il Consiglio di Classe determina nel merito con specifica delibera motivata.

7. Nei giorni in cui l'istituto è costretto a posticipare l'orario di inizio o ad anticipare l'orario finale delle lezioni, a causa di problemi organizzativi (assenze di docenti, assemblea sindacale, organizzazione di eventi, ecc…) non altrimenti risolvibili, la dirigenza predispone una comunicazione alle classi coinvolte e la pubblica sul registro elettronico, pertanto le famiglie sono tenute a controllare quotidianamente il registro elettronico.

ART.17

Uscite anticipate

1. L'alunno minorenne può uscire dalla scuola in anticipo rispetto al termine delle lezioni o dalle attività obbligatorie se prelevato personalmente da una delle persone che hanno depositato la firma presso la dirigenza (genitori o persone delegate). In caso lo studente minorenne sia prelevato da altri maggiorenni è necessario che questi esibiscano una delega firmata dal genitore accompagnata dalla fotocopia della carta d'identità del genitore stesso. Tutte le uscite anticipate devono essere regolarmente giustificate on line sul Registro Elettronico. All'alunno maggiorenne l'uscita anticipata sarà concessa previa richiesta verbale al docente in servizio. L'uscita andrà regolarmente giustificata sul Registro elettronico.
2.
La vigilanza della scuola sull'alunno cessa dal momento dell'uscita.
3. E' ammesso il numero massimo di 3 uscite anticipate per ogni quadrimestre, non accompagnate da presentazione di documentazione giustificativa.
Il superamento del numero massimo delle uscite posticipate consentite comporta la nota disciplinare, irrogata dal coordinatore, che verrà considerata ai fini dell'attribuzione del voto di condotta.
Non rientrano nel computo delle uscite consentite le attività legate all'Alta formazione Musicale, alle attività sportive come da nota ministeriale e quelle regolarmente documentate.
Le uscite anticipate dovute a ragioni sportive o legate all'Alta formazione musicale, saranno autorizzate previa richiesta di autorizzazione alla Segreteria Alunni, che ne dà notizia al Coordinatore di classe, altra documentazione giustificativa (ad esempio per visite mediche, esami di guida, presenza all'ufficio passaporti) va presentata al coordinatore di classe, che è tenuto a conservarla ai fini della valutazione in sede collegiale del voto di condotta, per poi farla protocollare in Segreteria Alunni.

3. Nei giorni in cui l'istituto è costretto ad anticipare l'orario di fine delle lezioni a causa di problemi organizzativi (assenze di docenti, assemblea sindacale, organizzazione di eventi, ecc…) non altrimenti risolvibili, la dirigenza predispone una comunicazione alle classi coinvolte e la pubblica sul registro elettronico pertanto le famiglie sono tenute a controllare quotidianamente il registro elettronico.

ART. 18

Studenti pendolari

L'ora di inizio e fine delle lezioni è stabilito dal Consiglio di Istituto, tenuti presenti i vincoli imposti dai trasporti pubblici, in modo che tutti gli studenti, anche pendolari, possano arrivare ed uscire da scuola in orario. Da ciò consegue che gli ingressi in ritardo e le uscite anticipate dovrebbero costituire eventi straordinari, tanto da escludere la necessità, da parte della dirigenza, di concedere permessi permanenti di entrata in ritardo o di uscita in anticipo. Eventuali eccezioni potranno essere ammesse solo per quegli alunni per i quali il Dirigente abbia verificato l'assenza di trasporti alternativi in orario congruo.

ART.19
Vigilanza sugli alunni e responsabilità

1. La vigilanza sugli alunni all'interno dell'istituto e in ogni attività didattica programmata dal Consiglio di Classe, anche fuori dall'edificio scolastico, è compito degli insegnanti.

Durante le ore di lezione la vigilanza in classe è compito del docente assegnato, secondo l'orario, alla classe. Durante l'intervallo il dovere di sorveglianza compete agli insegnanti, nelle aree immediatamente prospicienti le aule e i laboratori ad essi assegnati, secondo il proprio orario di docenza. Al termine del turno mattutino o pomeridiano di lezioni, l'insegnante dell'ultima ora si accerta che la propria classe abbandoni l'aula.

2. Le famiglie sono rese consapevoli del fatto che, in caso di incidenti o danni a cose o persone causati dagli alunni nel corso delle attività didattiche sia dentro che fuori dall'edificio scolastico, l'affidamento del minore alla custodia dei docenti, se solleva i genitori dalla presunzione di "culpa in vigilando", non li solleva però anche dalla responsabilità della "culpa in educando" (art.2048, c.1, Codice Civile).

Art. 20

## UTILIZZO DI SMARTPHONE E DISPOSITIVI DIGITALI IN CLASSE

L'uso degli smartphone è regolamentato con la circolare ministeriale n. 3392 del 16 giugno 2025 che dispone anche per gli studenti del secondo ciclo di istruzione il divieto di utilizzo del telefono cellulare durante lo svolgimento dell'attività didattica e più in generale in orario scolastico, anche a fini didattici.
Resta inteso che l'uso del telefono cellulare sarà sempre ammesso nei casi in cui lo stesso sia previsto dal Piano educativo individualizzato o dal Piano didattico personalizzato come supporto rispettivamente agli alunni con disabilità o con disturbi specifici di apprendimento ovvero per motivate necessità personali.

Smartphone e orologi digitali smartwatch, all'inizio delle lezioni, saranno quindi depositati, rigorosamente spenti, con le seguenti modalità:

- dagli studenti del primo e secondo biennio negli appositi armadietti, nella rispettiva scansia numerata, secondo l'ordine alfabetico riportato nel registro di classe. Gli armadietti saranno chiusi a chiave a cura del docente della prima ora di lezione, per evitare manomissioni o furti. Gli strumenti digitali, depositati negli armadietti, saranno ripresi in consegna dagli studenti al termine delle lezioni, a seguito della riapertura della serratura dell'armadietto, da parte del docente della ultima ora di lezione della classe, prima della uscita.

- I Consigli di classe di quinta decideranno come gestire il divieto dell'uso del cellulare sulla base di un principio di autonomia e responsabilità graduale e secondo il livello di autocontrollo e maturazione della classe. Saranno comunque disponibili gli armadietti o apposite tasche da parete numerate secondo la numerazione del registro di classe.

Comunque, al fine di favorire l'educazione ad un uso autonomo, responsabile e consapevole delle Tecnologie della Comunicazione e della Informazione, l'Istituto limita il collegamento con piattaforme digitali online esclusivamente ai tempi e ai luoghi espressamente previsti dalla programmazione educativa e gestiti consapevolmente come strumento di apprendimento e nell'ambito della relazione didattica. Quindi il collegamento online di tablet e PC potrà essere attivato solo su espressa previsione del docente, per fini didattici - e nella reciproca, responsabile gestione della relazione didattica, durante la lezione.
Pertanto l'uso dei tablet e dei PC è consentito in modalità off-line (ad esempio per prendere appunti o consultare libri digitali), mentre l'uso della rete è permesso solo su autorizzazione del docente collegandosi alla rete wifi di istituto, tramite apposita richiesta del docente agli assistenti tecnici.

La disposizione ministeriale, nell'ambito dell'intero Istituto, assume il precipuo fine:
. di favorire la maturazione della capacità di concentrazione e di ascolto, lo sviluppo di una soddisfacente relazione didattica con i docenti e di una collaborazione tra pari finalizzata all'apprendimento
. di favorire la crescita della capacità di gestione consapevole dei tempi di risposta emotiva alla esperienza di apprendimento
. di limitare fenomeni sempre più preoccupanti e pervasivi di dipendenza psicologica dalle piattaforme sociali e di modificazione dei comportamenti sociali indotti da tali dipendenze.

L'educazione all'uso autonomo, responsabile e consapevole degli Strumenti Tecnologici di Informazione e di Comunicazione, della Intelligenza Artificiale, delle piattaforme digitali e della relativa netiquette fa parte della programmazione formativa dell'Istituto e dei traguardi di competenza del curricolo di Educazione Civica

Titolo IV

ASSEMBLEE DEGLI STUDENTI E DEI GENITORI

ART. 21

Assemblee degli studenti e dei genitori

1. Le assemblee degli studenti e dei genitori sono regolate dal D.Lgs. n.297 del 16 aprile 1994 agli articoli 12, 13, 14, 15 e dalla normativa emanata dal Dipartimento per i Servizi nel Territorio - Direzione Generale per lo status dello studente, per le politiche giovanili e le attività motorie - prot.n.4733/A3 del 26 novembre 2003.
2. Esse costituiscono occasione importante di partecipazione democratica, per l'approfondimento dei problemi della scuola e della società, in funzione della formazione culturale e civile degli alunni. Essa è momento fondamentale di educazione alla Cittadinanza attiva e momento di verifica dell'insegnamento di Cittadinanza e Costituzione.
3. La data di convocazione e l'ordine del giorno delle assemblee studentesche di classe devono essere presentate al Dirigente Scolastico o a un suo delegato utilizzando l'apposito modulo da richiedere in portineria con almeno cinque giorni di preavviso, con la firma di nulla-osta degli insegnanti in servizio nel giorno e nelle ore indicate e l'ordine del giorno della assemblea.
4. Le assemblee non possono tenersi null'ultimo mese di lezione.
5. L'assemblea di classe degli studenti è convocata dai rappresentanti degli alunni eletti nel Consiglio di Classe, oppure da almeno la metà dei componenti della classe.
6. L'assemblea di classe deve essere contenuta nei limiti di due ore mensili e non può essere tenuta sempre nelle ore della stessa disciplina.
7. All'assemblea di classe possono assistere il Dirigente Scolastico o gli insegnanti in servizio secondo il loro orario, cui comunque spetta la responsabilità didattica del regolare svolgimento della assemblea stessa.
8. L'assemblea di classe discute i problemi inerenti all'attività scolastica della classe e formula in tal senso proposte al Consiglio di Classe.
9. Ogni assemblea è presieduta e verbalizzata da un rappresentante eletto, in funzione di segretario e di presidente. Di ogni assemblea di classe deve essere redatto un verbale, a cura del segretario e firmato dal presidente, da consegnare al coordinatore di classe.
10. Le assemblee sono a tutti gli effetti attività didattiche dell'Istituto. Alle assemblee d'Istituto possono assistere il Dirigente Scolastico e tutti gli insegnanti in servizio. Per assicurare il regolare svolgimento della Assemblea e per tutelare la sicurezza degli alunni, il Dirigente può con atto scritto delegare la sorveglianza a docenti in servizio durante le ore di svolgimento dell'assemblea.
11. Del regolare svolgimento dell'assemblea di classe e della incolumità degli alunni è responsabile il docente in servizio, secondo l'orario di Istituto.
12. Del regolare svolgimento dell'assemblea di Istituto e della incolumità degli alunni è responsabile il docente in servizio, secondo l'atto di delega.
13. Le assemblee di Istituto possono essere anche articolate in assemblee di classe o di corso o per classi parallele, o organizzarsi in altre forme di laboratori, ateliers, seminari e lavori di gruppo – organizzati dagli alunni.
14. All'inizio dell'anno scolastico verrà predisposto un "Piano per le assemblee d'istituto" che dovrà essere sottoposto all'approvazione dell'Ufficio di Dirigenza e del Consiglio di Istituto, che può delegare il Dirigente Scolastico.

15. La richiesta scritta di assemblea dovrà essere presentata al Dirigente almeno 10 giorni prima della data prevista, o dai rappresentanti di istituto o dal 10% degli studenti appartenenti ad almeno cinque classi. La richiesta dovrà contenere l'ordine del giorno, che andrà rigorosamente rispettato. Il Dirigente, accertata la regolarità della richiesta, indice l'assemblea dandone contestualmente comunicazione alle classi e alle famiglie.

16. L'istituzione scolastica deve adottare, in occasione delle assemblee studentesche considerate giorni di lezioni, tutte le iniziative necessarie per la verifica delle presenze dei docenti e degli alunni, conformemente a quanto accade per la rilevazione delle presenze nelle normali giornate di attività didattica. Quanto sopra deve avvenire anche nell'ipotesi che, per ragioni logistiche, le assemblee di istituto si tengano in locali esterni all'istituto stesso. Si dovranno quindi stabilire le modalità migliori per le succitate rilevazioni. Il Dirigente ha potere di intervento nel caso l'assemblea non si svolga in conformità rispetto a quanto stabilito nel "Piano per le assemblee d'istituto" o in caso di constatata impossibilità di ordinato svolgimento dell'assemblea.

ART. 22
Assemblee del Comitato Studentesco

Il Comitato Studentesco di istituto è costituito da tutti i rappresentanti degli studenti eletti nei Consigli di Classe. Il Comitato Studentesco ha una funzione di garanzia per l'esercizio democratico dei diritti dei partecipanti alle assemblee di istituto. Il comitato studentesco può esprimere pareri o formulare proposte direttamente al Consiglio di Istituto

Le norme prevedono che le riunioni del comitato studentesco si svolgano al di fuori dell'orario delle lezioni; al fine però di consentire una adeguata partecipazione dei rappresentanti alle riunioni, in accordo con la Dirigenza, si stabilisce di poter convocare il comitato preferibilmente durante le ultime ore di lezione (V e VI) per un massimo di due ore al mese che possono essere impiegate anche in modo disgiunto, avendo cura di ruotare i giorni della settimana.

La richiesta di convocazione del comitato studentesco deve essere presentata alla dirigenza scolastica con almeno tre giorni di lezione di anticipo, deve essere formulata in forma scritta, deve contenere l'ordine del giorno, e può essere presentata dal presidente del comitato studentesco o da chi ne fa le veci.

Il presidente può revocare una convocazione presentando però motivazione scritta e pubblicandola se richiesto.

Art.23

VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE (norme integranti le disposizioni generali contenute nello specifico "Regolamento delle Attività Didattiche Fuori Sede" in vigore)

Rientra nei fini istituzionali della scuola effettuare uscite didattiche, visite aziendali, visite guidate, viaggi di istruzione, scambi culturali e soggiorni di studio che rappresentano una effettiva integrazione dell'attività didattica e quindi fanno parte della programmazione didattica predisposta dai Consigli di Classe. Le suddette iniziative devono essere funzionali agli obiettivi cognitivi, culturali e didattici peculiari del curricolo.

Art. 24
**Articolo abrogato con delibera n. 4 del Consiglio di Istituto del 15.02.23 che ha approvato apposito Regolamento viaggi a cui si rinvia.**

Titolo V

NORME DISCIPLINARI

ART. 25
Principi fondamentali

I comportamenti che si configurano come mancanze disciplinari sono infrazioni dei doveri degli alunni e del corretto svolgimento dei rapporti all'interno della comunità scolastica. Per esse sono previsti, oltre a possibili conseguenze sulla valutazione del comportamento, anche appositi provvedimenti che tendono a far riconoscere

ai responsabili la violazione delle norme causata dai loro gesti, ad impedirne la ripetizione, a favorire la correzione di atteggiamenti scorretti ed infine ad ottenere la riparazione dei danni causati, nonché a permettere a tutti il regolare e proficuo svolgimento della azione didattica e dei processi di apprendimento.

La presente sezione del Regolamento recepisce quanto disposto dallo Statuto delle studentesse e degli studenti (DPR n.249 del 24/06/1998) e successive modifiche (DPR n.235 del 21/11/2007).

Nell'ambito dei principi indicati dallo Statuto delle studentesse e degli studenti all'art.4 (Disciplina), si stabilisce che la responsabilità disciplinare è personale; nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto. L'alunno, il quale ha commesso un'infrazione, deve:

- rimediare per quanto possibile all'infrazione commessa;
- rifondere l'eventuale danno, ove possibile;
- avere il diritto di essere ascoltato in propria difesa e, per le mancanze più gravi, di farsi eventualmente assistere da una persona di fiducia.

ART. 26

Responsabilità disciplinari

1. L'inosservanza delle norme comportamentali fissate da disposizioni normative o provvedimenti a carattere generale e di quanto stabilito dal presente Regolamento comporta responsabilità disciplinare dello studente, l'instaurarsi del provvedimento disciplinare e l'applicazione, nei casi di dolo o colpa grave delle relative sanzioni.

2. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educative e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.

3. La responsabilità disciplinare è sempre personale.

4. Le sanzioni, tranne nelle ipotesi più gravi, sono sempre temporanee, proporzionate all'infrazione disciplinare ed ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Devono sempre essere motivate dall'organo che le irroga. Esse tengono conto della situazione personale dello studente. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in favore della comunità scolastica o in altre attività esterne socialmente utili. Della conclusione del procedimento disciplinare deve essere data comunicazione formale all'alunno e a coloro che esercitano la potestà genitoriale

5. Le violazioni dei doveri disciplinari dal presente Regolamento daranno luogo all'irrogazione delle seguenti sanzioni disciplinari:

a. AMMONIMENTO VERBALE (RICHIAMO): irrogato dagli insegnanti e dal Dirigente Scolastico attraverso un richiamo scritto al rispetto dei doveri dello studente, annotato sul registro di classe (nella voce "richiami – comportamento").

b. AMMONIMENTO SCRITTO (NOTA DISCIPLINARE): irrogato dagli insegnanti e dal Dirigente Scolastico attraverso una nota disciplinare sul registro elettronico, consiste nel richiamo formale al rispetto dei doveri dello studente e/o nella censura dei comportamenti contrari ai doveri dello studente

c. IRROGAZIONE DELIBERATA DAL CONSIGLIO DI CLASSE: (ai sensi del DPR n. 134/2025)
- Allontanamento dello studente dalle lezioni **fino a due giorni**, il consiglio di classe delibera, con adeguata motivazione, attività di approfondimento sulle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato il provvedimento disciplinare. Tali attività sono svolte presso la scuola e sono organizzate dal gruppo di docenti di "Educazione alla Cittadinanza attiva".
- Allontanamento dello studente dalle lezioni per un periodo compreso **fra tre e quindici giorni**, il consiglio di classe delibera, con adeguata motivazione, attività di cittadinanza attiva e solidale, commisurate all'orario scolastico relativo al numero di giorni per i quali è deliberato l'allontanamento. Le attività di cui al

primo periodo, inserite all'interno del Piano triennale dell'offerta formativa (PTOF), si svolgono presso strutture ospitanti con le quali sono stipulate convenzioni. In caso di indisponibilità delle strutture ospitanti le attività di cittadinanza attiva e solidale ivi contemplate, sono svolte a favore della comunità scolastica e sono organizzate dal gruppo di docenti di "Educazione alla Cittadinanza attiva". Il consiglio di classe, al fine di garantire la piena consapevolezza, da parte dello studente, dei comportamenti coerenti con i principi ispiratori della vita della comunità scolastica, può deliberare, ove necessario, la prosecuzione delle attività di cittadinanza attiva e solidale anche dopo il rientro nel gruppo classe, per un periodo massimo pari ai tre quarti dell'orario scolastico corrispondente ai giorni di allontanamento deliberato.

d. ALLONTANAMENTO DALLA COMUNITA' SCOLASTICA SUPERIORE A 15 GIORNI: E' irrogato dal consiglio d'istituto, e disposto quando siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone, nonché' in presenza di atti violenti o di aggressione nei confronti del personale scolastico, delle studentesse e degli studenti. In tale caso, la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo.
La scuola promuove, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, un percorso di recupero educativo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.

6. Elementi di valutazione della gravità
sono:
a) l'intenzionalità del comportamento;
b) il dolo
c) il grado di negligenza od imprudenza – e in generale di colposità - ravvisabile nel comportamento dello studente, anche in relazione alla prevedibilità e gravità delle conseguenze;
d) il concorso di più studenti nel comportamento censurabile;
e) la sussistenza di altre circostanze aggravanti od attenuanti con riferimento anche al pregresso comportamento dello studente.

7. Voto di condotta e credito scolastico (ai sensi del DPR N. 135/25 e della Legge n. 150/24)

a. Tutti i provvedimenti che comportino la formulazione di una sanzione scritta concorrono automaticamente a determinare il voto di condotta. Ai sensi del DPR N. 135/25 il consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, attribuisce il voto di comportamento sulla base dell'intero anno scolastico e tenendo conto, in particolar modo, della eventuale commissione di atti violenti o di aggressione nei confronti del personale scolastico, delle studentesse e degli studenti.

b. Per le studentesse e gli studenti che hanno riportato un voto di comportamento pari a sei decimi, il consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, sospende il giudizio senza riportare immediatamente un giudizio di ammissione alla classe successiva, assegnando la predisposizione di un elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale, da sviluppare su tematiche connesse alle ragioni che hanno determinato il voto di comportamento attribuito. La mancata presentazione dell'elaborato prima della integrazione dello scrutinio finale da parte del consiglio di classe, ovvero l'esito non positivo comporta la non ammissione delle studentesse e degli studenti alla classe successiva.

c. La valutazione del comportamento con voto inferiore a sei decimi in sede di scrutinio periodico, nonché' in sede di scrutinio finale con conseguente non ammissione alla classe successiva, è deliberata dal consiglio di classe nei confronti della studentessa o dello studente cui sia stata irrogata, nel medesimo anno scolastico, in relazione alla violazione dei doveri di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, una sanzione disciplinare ai sensi dell'articolo 4 del medesimo decreto, per aver commesso reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana o arrechino pericoli per l'incolumità altrui o per aver posto in essere comportamenti che configurino mancanze disciplinari gravi e reiterate, anche con riferimento alle violazioni previste dai regolamenti delle istituzioni scolastiche, o per aver commesso atti violenti o di aggressione nei confronti del personale scolastico e degli studenti.
d. L'attribuzione di un voto di comportamento inferiore a sei decimi nella valutazione periodica comporta il coinvolgimento della studentessa e dello studente in attività di approfondimento in materia di cittadinanza attiva e solidale, finalizzate alla comprensione delle ragioni e delle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato il voto assegnato.

e. Per l'attribuzione del credito scolastico, ai sensi della L. n. 150/24, il punteggio più alto nell'ambito della fascia di attribuzione del credito scolastico spettante sulla base della media dei voti riportata nello scrutinio finale può essere attribuito se il voto di comportamento assegnato è pari o superiore a nove decimi.

8. Per il furto di oggetti di proprietà altrui o della scuola è prevista la restituzione della refurtiva o il risarcimento in denaro e, in caso di danneggiamento, la riparazione dell'oggetto o il risarcimento. L'accertato danneggiamento volontario di strutture e attrezzature nei locali della scuola include anche l'imbrattamento e lo sfregio con scritte o disegni dei muri interni o esterni e prevede, oltre alle sanzioni previste, anche il risarcimento del danno o la riparazione a spese del responsabile del danno. Il Direttore dei

Servizi Generali Amministrativi fisserà l'entità del danno da risarcire e provvederà al recupero della somma corrispondente.

9. La partecipazione ai viaggi e alle visite guidate di studenti che siano stati sanzionati con note e con altri provvedimenti disciplinari è sottoposta alla valutazione dei Consigli di classe.
Durante il periodo previsto per le attività o per il viaggio lo studente eventualmente escluso frequenterà le lezioni in un'altra classe dello stesso livello.
10. L'organo adito, qualora valuti la violazione regolamentare punibile con una sanzione inferiore a quella di propria competenza, può surrogarsi all'organo competente o rimettere allo stesso la valutazione in merito.
11. Il coordinatore di classe, prima di convocare il Consiglio di Classe straordinario, informa i docenti referenti per l'"educazione alla Cittadinanza attiva" al fine di valutare l'attivazione di un loro intervento, che può prevedere anche la loro partecipazione al consiglio straordinario.
12. Se le violazioni contemplate nel presente regolamento rientrano tra quelle che comportano la mancata osservanza della norme del Codice Civile e Penale e delle altre norme di Legge, verranno denunciate alle Autorità competenti.

| VIOLAZIONE | SANZIONE | ORGANO COMPETENTE |
|---|---|---|
| **1** | | |
| · Mancanza ai doveri scolastici, anche in regime di Didattica Digitale Integrata<br>· Negligenza abituale<br>- Inosservanza delle norme di gentilezza e buon comportamento di cui all'art.7 e 8. | Ammonimento verbale<br>In caso di violazione reiterata si provvederà all'Ammonimento scritto | Docenti o Dirigente Scolastico |
| · Ritardi ripetuti non dovuti a problemi di trasporto o a motivazioni di carattere medico o ad altri motivi di salute*<br>· Uscite anticipate ripetute non dovuti a problemi di trasporto o a motivazioni di carattere medico o ad altri motivi di salute*<br>· Abbigliamento non conforme al Regolamento e scarsa cura della persona<br>· Uscita non autorizzata dall'aula.<br>· Sistematico disturbo delle lezioni.<br>· Utilizzo di cellulari a scuola<br>· Ingresso nei laboratori senza l'autorizzazione dell'insegnante.<br>· Violazione del divieto di fumare in tutti gli spazi dell'Istituto<br>- Violazione del divieto di bere alcolici.<br>- Possesso di armi finte | Ammonimento scritto<br>(Eventuale ritiro del cellulare e consegna in Presidenza)<br><br>Alla terza reiterazione: Allontanamento dalla comunità scolastica fino ad un massimo di 2 giorni | Docente o Dirigente Scolastico<br><br>Consiglio di Classe |

| | | |
|---|---|---|
| **2** | | |
| · Mancata giustificazione delle assenze nei tempi e nelle forme previste dal regolamento. (vedi art.16 c. 2) | Ammonimento scritto. | Docente o Dirigente Scolastico |
| **3** | | |
| · Sporcare con ogni genere di rifiuti gli spazi dell'Istituto<br>· Imbrattare, sia all'interno che all'esterno dell'edificio scolastico, pareti o altre aree con scritte, graffiti o murales non autorizzati<br>· Sporcare con rifiuti e imbrattare o danneggiare per un comportamento negligente o imprudente luoghi di uso pubblico e/o proprietà private | Ammonimento scritto.<br><br>Inoltre allo studente sarà imposto di provvedere a proprie spese, o personalmente, alla pulizia e tinteggiatura delle pareti o delle aree interessate. La rilevanza e la gravità della colpa o del dolo possono determinare l'allontanamento dalla comunità scolastica.<br>Sarà determinato l'eventuale risarcimento del danno da valutarsi caso per caso in base alle circostanze. | Docente o Dirigente Scolastico<br><br>Consiglio di classe |
| **4** | | |
| · Fatti che turbino il regolare andamento delle lezioni.<br>· Offesa al decoro personale, alla decenza, ai valori etici e religiosi, alle istituzioni.<br>· Oltraggio al personale A.T.A, ai docenti e al Dirigente Scolastico.<br>· Offesa e mancanza di rispetto nei confronti dei compagni<br>- Possesso di armi/strumenti atti ad offendere<br>· Atti di violenza non grave | Allontanamento dalla comunità scolastica da **due fino a dieci giorni** e, nel caso la violazione sia reiterata, fino a quindici giorni. | Consiglio di Classe |
| **5** | | |
| · Comportamenti pericolosi e lesivi della propria e altrui incolumità<br>- Comportamenti di grave scorrettezza non solo nell'ambito della scuola ma anche durante attività extrascolastiche (visite d'istruzione, trasferimenti palestra).<br>· Uso del telefono cellulare con riprese e foto non autorizzate nei locali scolastici, con produzione e/o diffusione di audio e/o immagini. | Allontanamento dalla comunità scolastica da **tre fino a dieci giorni** e, nel caso la violazione sia reiterata, fino a quindici giorni. | Consiglio di Classe |
| **6** | | |

| | | |
|---|---|---|
| · Possesso e/o uso personale di sostanze stupefacenti all'interno dell'Istituto. | Allontanamento dalla comunità scolastica per una durata di quattordici giorni; per quindici o più giorni nel caso di reiterazione, per il medesimo illecito o anche per altri illeciti di cui ai c. 6 e 7. | Consiglio di classe/ Consiglio di Istituto |
| **7** | | |
| . Produzione e diffusione di immagini e video offensive della dignità della persona, di atti di violenza e cyberbullismo attraverso cellulari, internet o altri dispositivi elettronici. | Allontanamento dalla comunità scolastica, per una durata superiore a 15 giorni. | Consiglio di Istituto |
| **8** | | |
| - Reati<br>- Minacce o ingiurie gravi a docenti e personale ATA<br>- Atti di violenza aggravata<br>- Comportamenti gravemente pericolosi e lesivi della propria e altrui incolumità<br><br>- Offesa grave alla dignità e integrità della persona, con comportamenti che mettono in pericolo l'incolumità delle persone.<br><br>- Atti violenti o di aggressione nei confronti del personale scolastico, delle studentesse e degli studenti<br><br>- Furto di denaro o oggetti personali.<br><br>- Sottrazione di strumenti e attrezzature scolastiche.<br><br>- Danneggiamenti dolosi o gravemente colposi. | Allontanamento dalla comunità scolastica per una durata superiore ai quindici giorni, eventuale esclusione dallo scrutinio finale e non ammissione all'esame di stato. | Consiglio di Istituto |
| **9** | | |

| | | |
|---|---|---|
| · Reati di particolare gravità perseguibili d'ufficio<br>· Reati per i quali l'autorità giudiziaria abbia avviato procedimento penale.<br>· Spaccio di sostanze stupefacenti all'interno dell'Istituto. | Allontanamento dalla comunità scolastica fino al permanere della situazione di pericolo o delle condizioni di accertata incompatibilità ambientale e comunque per un periodo non inferiore a gg. 15, eventuale esclusione dallo scrutinio finale e non ammissione all'Esame di Stato**.** | Consiglio d'Istituto |
| **10** | | |
| · Situazioni di recidiva nel caso di reati che violino la dignità ed il rispetto della persona umana<br>· Atti di grave violenza in cui non siano esperibili interventi per un inserimento responsabile dello studente nella comunità durante l'anno scolastico. | Allontanamento dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico, eventuale esclusione dallo scrutinio finale e non ammissione all'Esame di Stato | Consiglio d'Istituto |

ART. 27
Procedura di irrogazione della sanzione dell'allontanamento dalla scuola

Il Coordinatore di Classe contesta l'infrazione disciplinare, comunicando l'avvio del procedimento disciplinare allo studente e alla famiglia, indicando i fatti contestati e le norme che si ritengono violate, precisando che lo studente, ha diritto e facoltà, **entro 3 giorni dalla contestazione**, a presentare difesa scritta controfirmata da almeno uno dei genitori.

Ricevuta la difesa, il Dirigente Scolastico riunisce in seduta straordinaria il Consiglio di Classe, allargato alla componente dei genitori e degli studenti e con esclusione del genitore e dell'alunno interessato al provvedimento disciplinare, per valutare il tipo di provvedimento disciplinare da irrogare. Nella prima parte della seduta si procede all'audizione dello studente interessato e con la presenza dei genitori. Del provvedimento si dà a verbale specifica motivazione.

Del provvedimento, con l'avvenuto perfezionamento della irrogazione della sanzione, e del relativo termine di conclusione, saranno informati i genitori mediante lettera, nella quale saranno tassativamente riportate le motivazioni del provvedimento stesso (L. 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni). Di ogni provvedimento deve essere specificata la motivazione, sia nel verbale della seduta dell'organo collegiale all'atto dell'irrogazione, sia nella comunicazione informativa.

Nel provvedimento, sia nel verbale di irrogazione, sia nella comunicazione informativa, deve essere tassativamente riportato la data a termine della conclusione del procedimento disciplinare.

Il provvedimento disciplinare entra a fare parte del fascicolo personale dell'alunno e del curriculum dello stesso.

ART. 28
Organo di Garanzia
1. E' istituito l'organo di garanzia interno alla scuola ai sensi dell'art.2 comma 1 del DPR. 235/2007
2. L'organo di garanzia è composto da un docente, da un genitore e da uno studente ed è presieduto dal Dirigente Scolastico o da un suo Collaboratore.

3. La verbalizzazione della seduta è effettuata dal docente.

4. Il consiglio d'Istituto designa due docenti con la funzione di membro titolare e di membro supplente. Gli studenti designano due studenti: il primo come membro titolare, il secondo come membro supplente. I genitori designano due genitori: il primo come membro titolare, il secondo come membro supplente. La designazione è ratificata dal Consiglio di Istituto.

5. I membri dell'Organo di Garanzia durano in carica per l'intero anno scolastico di nomina e comunque sino al loro rinnovo.

6. Nelle sedute dell'Organo di Garanzia subentrano i membri supplenti nel caso di membri assenti per gravi e giustificati motivi, o per incompatibilità nel caso del docente, se avesse irrogato la sanzione impugnata, nel caso dello studente, se fosse stato sanzionato, nel caso del genitore il cui figlio fosse stato sanzionato.

7. L'Organo di Garanzia può deliberare soltanto se sono presenti tutti i suoi membri. Nelle votazioni non è ammessa l'astensione.

8. L'Organo di Garanzia decide altresì, su richiesta degli studenti o di chi vi abbia interesse, circa eventuali conflitti che sorgano all'interno dell'Istituto in merito all'applicazione del presente regolamento. La decisione su tali conflitti deve essere assunta nel più breve tempo possibile e comunque entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta di decisione.

ART. 29
Impugnazioni
1. Le sanzioni disciplinari sono impugnabili presso l'Organo di Garanzia interno dell'Istituto.

2. L'impugnazione è effettuata con ricorso da esperire direttamente dallo studente entro quindici giorni dalla ricevuta della comunicazione dell'irrogazione della sanzione.

3. Il Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale decide in via definitiva sui reclami proposti dagli studenti, previo parere vincolante dell'Organo di Garanzia regionale.

Titolo VI

NORME FINALI
ART. 30

Modifiche ed integrazioni
1. Il presente regolamento può essere modificato o integrato secondo eventuali necessità. Le modifiche devono essere approvate con delibera dal Consiglio di Istituto.
2. In caso di eventuale emergenza sanitaria o pandemica, il Regolamento di Istituto stabilisce che gli studenti, le famiglie e tutto il personale sono tenuti a rispettare tutte le misure organizzative e igienico-sanitarie che saranno comunicate con apposite circolari che si intenderanno integrative o sostitutive degli stessi articoli del Regolamento non compatibili con quanto richiesto dalle eventuali situazioni emergenziali.

ART. 31
Gli alunni, i genitori, il personale docente e non docente sono tenuti ad osservare e a far osservare il presente regolamento.